



REGIONI AUTONOME LOCALI  
DIPARTIMENTO POLIZIA LOCALE  
COORDINAMENTO NAZIONALE  
Via Prospero Alpino, 69 - 00154 Roma  
Tel. 06 58.18.638 - Fax 06 58.94.847 - [infospol@ospol.it](mailto:infospol@ospol.it)

Prot. n. 37/2016/RM

Anticipata via mail

Al Presidente del Consiglio dei Ministri  
On. Matteo Renzi  
Palazzo Chigi  
P.zza Colonna, 370  
00186 Roma  
[matteo@governo.it](mailto:matteo@governo.it)

Oggetto: Stato giuridico della Polizia Locale ed equiparazione istituzionale alle altre Forze dell'ordine–Vigilanza dispositivi seggi circolare Ministero Interno-Cat.A4/2016 Gab.9/4/2016

Illustre Signor Presidente,

a nome del Dipartimento Polizia Locale dell'Organizzazione Sindacale CSA/O.S.Po.L. intendo rappresentarLe la condizione, ormai divenuta insostenibile, nella quale, da oltre venti anni, versano gli organi, le strutture ed il personale dei corpi e servizi che espletano i compiti e le funzioni di polizia locale operanti sul territorio dell'intera Nazione.

Va, infatti, premesso che, in questo arco temporale, si sono concentrati numerosi interventi legislativi i quali, anziché apportare miglioramenti ed innovazioni atti a potenziare e modernizzare questa gloriosa Istituzione, le cui radici affondano nella Storia ultracentenaria del Paese, ne hanno avvilito e menomato, tanto l'identità quanto l'operatività, introducendo incongrue limitazioni di carattere giuridico-funzionale.

L'attuale situazione evidenzia, così, che, a fronte del ruolo svolto dalla Polizia Locale nell'ambito della sicurezza, corrispondono simmetriche ed ulteriori misure peggiorative destinate a provocarne la definitiva ed irreversibile paralisi.

Questo progressivo declino non sembra, certamente, compatibile con gli orientamenti maturati, ed oggi prevalenti, in sede interna e, ancor più, comunitaria, concernenti le politiche della sicurezza che privilegiano, notoriamente ed esplicitamente, le strutture di polizia ad ordinamento civile e ad organizzazione locale ritenute più vicine alle problematiche del territorio ed alle esigenze delle popolazioni residenti.

Per contro, l'Italia si rivela come l'unico sistema alternativo in cui la Polizia Locale non goda di un proprio status istituzionale e, malgrado essa sia governata da una specifica legge ordinaria (L. quadro 7 marzo 1986, n. 65), diversamente da ogni altra tipologia impiegatizia del Comparto regioni ed enti locali (ora Funzioni Locali), si perpetua una

assimilazione inter-categoriale impropria, sul piano costituzionale (principio di proporzionalità), oltretutto concettualmente assurda.

Ne deriva, quindi, l'equiparazione del personale della Polizia Locale ad una delle innumerevoli, quanto eterogenee, componenti dell'ex-pubblico impiego e, come tale, la sua sottoposizione a regime contrattuale di diritto privato, con tutte le relative implicazioni (e distorsioni) normative, l'ultima delle quali si è sostanziata nella totale esclusione dalle provvidenze inerenti il riconoscimento della causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, così come stabilito dal governo Monti, che si compendia alla sequela di pregresse mutilazioni previdenziali, salariali e indennitarie (la soppressione della indennità di "p.s." prevista dalla L.65/86 e cancellata dalla "riforma Amato", ossia il D.Lsg. 29/92) e del "bonus" degli 80 euro elargiti, una tantum, alle forze dell'ordine dal Suo Governo. Non si tratta soltanto di interventi relativi a questioni retributive, come evidenziato dalla molteplicità dei provvedimenti finalizzati ad "amministrativizzare" i compiti della Polizia Locale, mortificando e misconoscendo la valenza penalistica delle attività di prevenzione e repressione dei reati che essa espleta quotidianamente, ma di provvedimenti con l'ormai acclarato, quanto ovvio, effetto di sminuire e degradare l'operato della Polizia Locale, malgrado il tasso di rischiosità – cui nessun'altra categoria di dipendenti comunali e regionali è esposta, anzi, sovraesposta – come provato dai giornalieri episodi di violenze subite nell'adempiere ai compiti di tutela dei beni pubblici e privati e della integrità dei cittadini.

Deve, peraltro, riportarsi come, in antitesi a simili atteggiamenti negativi e regressivi espressi nel corso di varie legislature, la magistratura civile, penale ed amministrativa, di merito e di legittimità, ha assunto un costante indirizzo tutorio, nei confronti della Polizia Locale, sancendone **la specialità e l'autonomia**, rispetto alle altre strutture politico-amministrative dell'ente di appartenenza, riconoscendone interamente la qualità di polizia giudiziaria nel perseguimento di ogni tipo di reato ed illecito amministrativo, affermando la particolarità del rischio lavorativo e, soprattutto, il **carattere pubblicistico** delle sue funzioni. Osservate in una prospettiva più ampia, sotto il profilo istituzionale, le funzioni della Polizia Locale le derivano **direttamente** dallo Stato, secondo il meccanismo creato dalla L. 65/86, in piena conformità alla norma costituzionale (art. 117, secondo comma, lettera h) che riserva alla legislazione esclusiva statale l'ordine pubblico e la sicurezza, parallelamente alla potestà inerente la giurisdizione e le norme processuali (lettera l) da cui discende la funzione politica giudiziaria.

Assodato, dunque, che le sfere di attribuzione enumerate dalla L. 65/86 (art.5) sono **delegate** (e non sub-delegate) alla Polizia Locale e conseguentemente, esercitate **in nome e per conto** dello Stato stesso, senza alcuna mediazione da parte di altri organismi o

enti intermedi – notoriamente sforniti di titolarità potestative autonome in tali materie, come ribadito più volte dalla Corte costituzionale – diviene puramente consequenziale asserire l'identità giuridica e tipologica delle funzioni stesse con quelle esplicate dagli altri Corpi di polizia.

Del resto, esistono numerose pronunce dei TAR (1997), del Consiglio di Stato (1998) e della Corte di Cassazione (2008) che, propriamente sulla qualità ed omogeneità di codeste pubbliche funzioni – comportanti l'applicazione anche di provvedimenti coercitivi e limitativi della libertà personale (arresto e fermo) e dei diritti reali (sequestro amministrativo, sequestro del corpo del reato e perquisizioni) nonché di tutti gli incumbenti relativi alle attività ad iniziativa della polizia giudiziaria (artt. 347-357 C.p.p.) ed alle attività delegate dal p.m. – hanno univocamente suffragato **l'inerenza stessa** di tali compiti agli organi della Polizia Locale.

Il Supremo Collegio in una pronuncia riguardante la sussistenza, in capo al personale dei corpi e servizi, dell'obbligo di obbedienza gerarchica, si è spinto, addirittura a riaffermare la “militarietà” della compagine organizzativa, strutturale ed operativa della Polizia Locale, accostandola ulteriormente alle altre Forze dell'ordine e attribuendole formalmente le prerogative ed il titolo di Forza Pubblica.

Ora, è sufficientemente chiaro come, nel corso del tempo si siano accentuate le già rilevanti discrasie tra il garantismo dell'Ordine giudiziario e l'inerzia o, peggio, gli atteggiamenti vessatori posti in atto da governi e parlamenti nei confronti della Polizia Locale. Il che, definisce l'esistenza del progressivo aggravarsi di un **conflitto tra Poteri dello Stato** le cui vittime sono, innanzitutto, i 60 mila operatori sparsi in ogni sito della Penisola a presidio capillare del territorio. Ma, non meno lesi risultano la certezza del diritto e la leale collaborazione interorganica che dovrebbero condurre ad una maggiore, reciproca sintonia nel trattamento giuridico da riservare ad un'Istituzione che esercita **compiti di interesse generale su delega dell'ordinamento statale** e non in base a statuti comunali o a regolamenti provinciali.

Ed anche per quel che attiene ai rapporti con le Regioni ed alle più remote o recenti vicende circa le questioni delle competenze concorrenti con lo Stato e le annose controversie sul decentramento o il federalismo, è opportuno, una volta per tutte, sottolinearne l'estraneità della Polizia Locale, la quale, proprio in virtù della sua autonomia dall'ente di riferimento e della sua natura istituzionale di organo di polizia, è regolata da fonti normative ordinarie e, quindi sovracomunali e sovraregionali.

D'altronde, è proprio grazie al modello della delega che la Polizia Locale rappresenta un istituto di raccordo tra la potestà statale e le autonomie locali garantito dal

controllo prefettizio sul corretto svolgimento delle attività di pubblica sicurezza (qualifica di agente di p.s., disciplina dell'armamento, ecc.) e di polizia in generale.

L'assurdità e l'infondatezza dei rischi di una regionalizzazione si evidenziano, altresì, dalla assoluta diversità dei relativi contesti giuridici: infatti, l'ambito delle competenze assegnate alle Regioni dalla riforma dell'art. 117, avvenuta nel 2001, è rigorosamente circoscritto a quella nozione di "polizia amministrativa regionale e locale" **che nulla ha a che vedere** con le funzioni di p.g., di p.s. e di polizia stradale (accanto a quelle di Forza Pubblica riconosciute dalla Suprema Corte) attribuite alla Polizia Locale dalla delega statale.

Non solo: mentre quella "polizia amministrativa", a detta dello stesso Legislatore (vedasi la relazione introduttiva alla L. 59/98), non corrisponde in alcuna misura alla nozione di "polizia" vera e propria e, per unanimi dottrina e giurisprudenza, allude a soli compiti organizzativi e strumentali delle strutture della Polizia Locale, curati dalle Regioni, le funzioni (autentiche ed istituzionali), esercitate dalla medesima Polizia Locale, non possono, né potrebbero riguardare mai gli organi regionali, salvo ad incorrere in assoluta nullità degli atti, in imputazioni di violazione delle disposizioni costituzionali ed eventualmente, anche in responsabilità (gravissime) penali in capo ai trasgressori.

Demistificato e, quindi, escluso ogni ipotetico pericolo di dilatazioni di potere e di scavalcamenti dei fondamentali della Carta, si configura, però, la necessità di rafforzare lo status della Polizia Locale nel suo insieme ed il ruolo che già occupa all'interno dell'ordinamento italiano, in armonia con le direttive della UE.

Pertanto, la soluzione più adeguata, anche al fine di superare definitivamente pericolosi conflitti inter-normativi e contrasti interpretativi che nuocciono gravemente alla omogeneità ed alla redditività dell'azione di polizia affidata agli organi di Polizia Locale, deve individuarsi nell'ingresso della stessa nel Comparto Sicurezza e nell'applicazione del Contratto di Polizia attualmente divenuto la fonte comune per tutti i Corpi ad ordinamento civile.

In tal modo, previa la pianificazione uniforme delle strutture – spesso eterogenee e condizionate dalle eterogenee regolamentazioni delle singole autorità amministrative locali – il personale della Polizia Locale potrà usufruire, giustamente e fattivamente, dello stato giuridico ed economico più confacente alle funzioni d'istituto apparendo sempre più scandaloso ed iniquo che il poliziotto locale resti privo di misure, provvedimenti e, persino, attrezzature, mezzi ed equipaggiamento pacificamente elargiti all'intero novero delle polizie locali europee ed extraeuropee, unitamente al godimento di una retribuzione proporzionata all'"universo" dei suoi compiti e doveri, nonché di strumentazioni e procedure di protezione sanitaria, in considerazione dei forti rischi di contrarre patologie infettive, ovvero di sviluppare malattie, spesso ad esito letale, provocate dalla prolungata

esposizione a fattori inquinanti come dimostrato da numerose indagini epidemiologiche sulle cause di invalidità e di morte condotte da osservatori clinici specialistici.

Tuttavia, per fornire una robusta base normativa ed istituzionale a questo tipo di adeguamenti, si pone come indispensabile la “costituzionalizzazione” della Polizia Locale, sia al fine di restituire certezza e stabilità alla natura del suo ruolo in seno al sistema dei rapporti tra Stato ed enti locali, sia per rendere immune da ogni, futuro o futuribile, sconsiderato intervento del Legislatore ordinario avendo Costui manifestato frequentemente un’acrimoniosa vis persecutoria verso lo stesso spirito della L.65/86 omettendo, finanche, di munirla del dovuto regolamento di attuazione.

Peraltro, in questo inizio anno 2016 sono state messe in campo importanti iniziative, per la sicurezza delle città e delle comunità, da cui sono state estromesse soltanto le Polizie Locali presenti in tutti gli 8000 Comuni d’Italia, quali il mancato inserimento nella Centrale Unica 112, il divieto dell’accesso allo SDI e, dulcis in fundo, l’esclusione, di fatto, da parte del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, dei 60.000 Agenti ed Ufficiali della Polizia Locale degli 8000 Comuni d’Italia, attraverso una circolare diramata a tutte le Prefetture, nell’imminenza della tornata elettorale referendaria, concernente i dispositivi di vigilanza e sicurezza presso i seggi ove si svolgono le procedure di voto (Cat.A4/2016 Gab. 9/4/2016) dove si evidenzia l’esclusiva competenza degli organi e corpi di polizia individuati dalla legge 121/81.

Confidiamo, pertanto, nella sua sensibilità e conoscenza di politico, già collaudata con la titolarità di Sindaco di un’importante città come Firenze, a voler porre fine a questa disparità trattamento tra Divise che offende la dignità di lavoratori che diuturnamente sono, h24, al servizio delle Istituzioni e della collettività

Si richiede un incontro alla S.V.I., certi dell’attenzione che vorrà rivolgere a quanto ivi descritto in ordine all’esigenza di salvaguardare i diritti di una categoria che annovera già un cospicuo, quanto tragico, numero di vittime e di Caduti nell’adempimento del loro dovere.

Le porgiamo i nostri ringraziamenti e gli auguri di buon lavoro, segnatamente in un momento storico di estrema difficoltà per il Paese e di emergenza sicurezza, interna ed esterna, per tutte le Divise d’Italia!

Con osservanza.

Roma, 8 aprile 2016

Luigi MARUCCI  
Responsabile Nazionale Dipartimento  
Polizia Locale CSA/OSPOL

